



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 2234 del 15/10/2024

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 (PUBBLICATO SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013): DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA N° 5670 DEL 23/09/2021 PRODOTTA DALLA DITTA ALCAGAS S.R.L. CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (IMBOTTIGLIAMENTO E VENDITA ALL'INGROSSO GPL) SITO IN ALTAVILLA IRPINA (AV) ALLA LOCALITÀ BOSCO DEL MONACO, S.N.C. - FG 10 P.LLA 348.

ADOZIONE MODIFICA SOSTANZIALE AUA

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*.

Visto in particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *“il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3”* del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.P.R. 13 marzo 2013, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, quale autorità competente, ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di ubicazione dell'insediamento produttivo;

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 che:

- alla Parte Terza reca norme in materia di tutela delle acque e delle risorse idriche;
- alla Parte Quarta reca norme in materia di gestione dei rifiuti che agli artt. 214, 215 e 216 assegna alla Provincia la competenza per l'iscrizione nel registro provinciale dei recuperatori degli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi assoggettabili alla procedura semplificata;
- alla Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e dalle attività che producono emissioni in atmosfera, che all'art. 268, c. 1), lett. o) attribuisce alla Regione la competenza al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal Titolo I, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Vista la deliberazione di Giunta Regione Campania n° 25 del 18/01/2022, pubblicata sul B.U.R.C. n° 9 del 24/01/2022, che ha approvato la “**guida operativa** per le procedure relative al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex DPR 59/2013”.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1840 del 06/09/2021 veniva adottata dalla Provincia di Avellino l'autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/2013 a favore della ditta **ALCAGAS S.r.l.**, relativa all'insediamento produttivo (*imbottigliamento e vendita all'ingrosso GPL*) sito in Altavilla Irpina (AV) alla Località Bosco del Monaco, s.n.c. - fg 10 p.lla 348 (*vedi Allegato 1*);
- con successivo provvedimento conclusivo n° 5670 del 23/09/2021 il SUAP del Comune di Altavilla Irpina rilasciava l'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, alla ditta **ALCAGAS S.r.l.**, determinando, di conseguenza, la scadenza della stessa per il giorno 22/09/2036 (*vedi Allegato 2*).

Dato atto che:

- Con due PEC del 30/05/2024, acquisite al protocollo di questo Ente in pari data con i n.ri 25098-25100, il SUAP del Comune di Altavilla Irpina, inoltrava la documentazione relativa ad istanza di Modifica Sostanziale dell'AUA n° 5670 del 23/09/2021 prodotta dalla ditta **ALCAGAS S.r.l.**, finalizzata all'ottenimento dei seguenti titoli abilitativi: - **a.1)** *autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (Proseguimento senza modifiche)*; - **c)** *autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 (Rinnovo)*; - **e.1)** *comunicazione relativo all'impatto acustico (Nuovo)*; per l'insediamento produttivo di cui all'oggetto a cui è stato assegnato il n° 816.1 dell'archivio AUA di questa Provincia;
- con nota n° 26893 del 12/06/2024 inviata a mezzo PEC, questo Ente chiedeva al Comune di Altavilla Irpina ed alla Regione Campania di esprimere i pareri di propria competenza, nonché, documentazione integrativa alla ditta *de quo*;
- con PEC del 25/06/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 28986, la ditta **ALCAGAS S.r.l.** la documentazione integrativa richiesta;
- con successiva PEC del 09/07/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/07/2024 con il n° 31552, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 340118 del 09/07/2024, comunicava la sospensione del procedimento in attesa dell'inoltro della documentazione da parte del SUAP del Comune di Altavilla Irpina;
- con PEC dell'11/07/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in data 15/07/2024 con il n° 32195, il SUAP del Comune di Altavilla Irpina trasmetteva il parere sulla conformità edilizio-urbanistica, il nulla osta acustico ed il nulla osta allo scarico in corpo idrico superficiale, espressi dal Responsabile dell'U.T.C./SUAP dell'Ufficio Tecnico Comunale con nota n° 5725 dell'11/07/2024 (*vedi Allegato 3*);
- con successiva PEC del 18/07/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 32944, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 355153 del 18/07/2024, faceva richiesta ad ARPAC di esprimere il parere tecnico di propria competenza;
- con PEC del 24/09/2024, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con il n° 43425, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, con propria nota n° 445648 del 24/09/2024, trasmetteva il *Parere Favorevole con prescrizioni espresso da ARPAC con nota n° 49506 del 02/08/2024* (*vedi Allegato 4*).

Considerato che:

- L'istanza della ditta **ALCAGAS S.r.l.** è risultata corredata, oltre a quanto già citato in premessa e di cui si è dato atto, dalla seguente documentazione in formato digitale (pdf) ritenuta utile ai fini dell'istruttoria:
 - Istanza di Modifica Sostanziale AUA e relative schede su modello CCIAA;
 - Valutazione impatto acustico;

- Planimetria con individuazione punto di emissione;
- Planimetria e lay-out insediamento;
- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Relazione tecnica;
- Copia bonifico diritti Regione Campania;
- Incarico per la sottoscrizione digitale;
- Istanza di Modifica Sostanziale AUA e relative schede su modello Regione Campania;
- Attestazione assolvimento imposta di bollo;
- Dichiarazione sostitutiva antimafia;

Documentazione integrativa:

- Istanza di Modifica Sostanziale AUA aggiornata;
- Provvedimento Conclusivo SUAP.

L'istruttoria, per quanto di competenza ex DPR 59/2013, espletata dal responsabile dell'U.O. - A.U.A., si è conclusa con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di AUA, dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 57 del 27/12/2023, con il quale veniva conferita allo scrivente la dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio – Demanio e Viabilità, e l'interim del Settore 4 – Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio;

Dato atto che non sussistano né in capo al Responsabile del Procedimento, né in capo allo scrivente Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente PTPCT;

Richiamato il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

Ritenuto tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale secondo il disposto del DPR 59/2013 ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo.

DETERMINA

A)	Di adottare a favore della ditta ALCAGAS S.r.l., P.IVA 00242610640, la Modifica Sostanziale dell'A.U.A. n° 5670 del 23/09/2021, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo (<i>imbottigliamento e vendita all'ingrosso GPL</i>) sito in Altavilla Irpina (AV) alla Località Bosco del Monaco, s.n.c. - fg 10 p.lla 348. <u>La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:</u> 1) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SCARICHI: Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente, che trattasi di proseguimento senza modifiche; Visto il parere favorevole allo scarico delle acque depurate in corpo idrico superficiale "<i>Canale Comunale</i>", espresso dal Responsabile dell'U.T.C./SUAP dell'Ufficio Tecnico Comunale con propria nota n° 5725 dell'11/07/2024 (<i>vedi Allegato 3</i>);
----	---

SI CONFERMA L'AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA, alla ditta **ALCAGAS S.r.l.**, a scaricare in corpo idrico superficiale e nello specifico nel **"Canale Comunale"**, le acque provenienti dall'insediamento produttivo **"imbottigliamento e vendita all'ingrosso GPL"** sito in Altavilla Irpina (AV) alla Località Bosco del Monaco, s.n.c. - fg 10 p.lla 348, secondo i parametri di legge vigenti (**tabella 1 e 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.**) e nel pieno rispetto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'U.T.C./SUAP dell'Ufficio Tecnico Comunale con propria nota n° 5725 dell'11/07/2024, (**vedi Allegato 3**), Ente competente allo scarico in corpo idrico superficiale e su suolo ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. 04/2011. Il tutto nel rispetto della documentazione tecnica agli atti ed, in particolare, della relazione tecnica (**vedi Allegato 4**) e della planimetria allegata all'istanza di AUA e oggetto di valutazione del Comune di Altavilla Irpina (**vedi Allegato 5**).

SI PRESCRIVE E SI RICORDA che per lo scarico in corpo idrico superficiale:

- l'autorizzazione allo scarico è condizionata al rispetto della normativa vigente in materia (d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (parte III e allegati) e di altre norme che, nel periodo di validità dell'autorizzazione, dovessero essere imposte, nonché ai risultati dei controlli che i funzionari del Comune, dell'ARPAC o di altro Ente competente in materia ambientale, effettueranno periodicamente all'interno dell'insediamento produttivo sia sui condotti che contengono i reflui che all'uscita finale dello scarico, nonché nelle aree di pertinenza dell'azienda;
- occorre garantire allo scarico il rispetto dei parametri previsti dalla **tabella 3, colonna 1, dell'allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (colonna acque superficiali)**;
- che qualora il corpo idrico ricettore **"Canale Comunale"** sia eventualmente caratterizzato da un alveo con regime legato esclusivamente alle precipitazioni, tale da determinare una mancanza di regolare deflusso per un periodo maggiore di 120 giorni/anno, i limiti da rispettare allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono quelli di cui alla **Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int. (scarico su suolo)**;
- è fatto assoluto divieto di utilizzare detto scarico nel **"Canale Comunale"**, per smaltire altre tipologie di reflui anche nel caso di problemi al sistema fognario;
- i limiti di accettabilità dello scarico non devono essere ottenuti tramite diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- è necessario garantire la corretta manutenzione di tutta la rete di raccolta e scarico delle acque anche meteoriche mediante periodica pulizia di tubazioni, caditoie e canalette di raccolta, nonché del sistema di trattamento finale;
- la ditta dovrà provvedere agli autocontrolli sullo scarico in corpo idrico superficiale con **cadenza prevista dal regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n° 30 del 30/11/2011**, conservando i risultati in appositi registri che dovranno essere conservati in azienda e messi a disposizione delle autorità deputate al controllo. In caso di criticità dovranno essere immediatamente avvisati questa Provincia, il Comune di Altavilla Irpina e l'ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino provvedendo a chiudere ad horas lo scarico per gli approfondimenti e le verifiche del caso;
- la ditta, altresì, dovrà consentire l'effettuazione di almeno una verifica annuale da parte delle Autorità preposte al controllo sugli scarichi in corpo idrico superficiale;
- l'area circostante al punto di immissione in corpo idrico superficiale, per un raggio di 3 metri dallo stesso, dovrà essere mantenuta in uno stato tale da garantire e facilitare l'accesso ai luoghi per eventuali controlli da parte delle autorità preposte evitando la crescita spontanea di essenze erbacee ed arboree non protette.
- in caso di inosservanza si procederà secondo la normativa vigente e/o nel rispetto delle prescrizioni e obblighi previsti nel parere favorevole rilasciato dal Comune di Altavilla Irpina n. 5170/2021, ovvero a norma del Regolamento Provinciale adottato con Delibera di C. P. n° 27/2003;
- la ditta dovrà produrre polizza fideiussoria in corso di validità per l'importo previsto dal regolamento comunale sugli scarichi in corpo idrico superficiale e su suolo;

- entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico provvederà a versare l'importo annuale dovuto secondo modalità che saranno indicate dal Comune di Altavilla Irpina competente ai sensi del comma 250 dell'art. 1 della L.R. 4/2011;
- occorre garantire il rispetto di tutto quanto previsto nell'autorizzazione /concessione rilasciata, ex R.D. 523 del 25/07/1904, dalla Regione Campania con D. D. n° 68 del 26/09/2019;

L'ARPAC Dipartimento di Avellino, vorrà effettuare un controllo sulla qualità dello scarico entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione dandone notizia a tutti gli Enti interessati.

2) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto quanto dichiarato dalla ditta richiedente che trattasi di rinnovo; **Visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAC con nota n° 49506 del 02/08/2024 e, trasmesso dalla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino con propria nota n° 445648 del 24/09/2024 (*vedi Allegato 4*);

Si rilascia l'autorizzazione definitiva ai sensi dell'art. 269 comma 2

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, per le emissioni derivanti dall'attività di "imbottigliamento e vendita all'ingrosso GPL" da esercitarsi nello stabilimento sito in Altavilla Irpina (AV) alla Località Bosco del Monaco, s.n.c. - fg 10 p.lla 348, nel rispetto del parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPAC con nota n° 49506 del 02/08/2024 e, trasmesso dalla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino con propria nota n° 445648 del 24/09/2024 e sulla scorta dei dati di emissione, riportati in un unico, apposito schema che forma parte integrante del presente atto, corredato di planimetrie con indicazione dei punti di emissione (*vedi Allegato 6*);

di subordinare, altresì, il provvedimento per le emissioni all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
- che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio ne dia comunicazione a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Altavilla Irpina e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dal rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa Provincia, al Comune, all'ARPAC e alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino;
- che la ditta comunichi a quest'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Altavilla Irpina e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- effettuare, con **cadenza annuale** a decorrere dalla data di nuova "messa a regime", durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'autorità competente e agli altri Enti competenti in materia ambientale (Comune di Altavilla

Irpina, A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino);

- i) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4-h (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
- j) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- k) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui;
- l) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- m) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto h) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- n) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- o) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
- p) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

Si puntualizza ulteriormente che:

- q) va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102 come modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015 e dal novellato D.lgs 183/2017;
- r) i contenuti della presente parte di provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- s) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- t) la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- u) la ditta è tenuta all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale (ARPAC) di Avellino;
- v) di demandare all'ARPAC il monitoraggio sul rispetto di questa parte di autorizzazione e dei valori limite di emissioni (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
- w) in merito ai sistemi di abbattimento adottati, il rispetto della delibera di G.R.C. 243/2015 e lì dove non previsti, garantire l'efficienza di abbattimento pari o superiore al 90%.

	3) CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI ACUSTICA: Visto il parere favorevole di compatibilità con il piano di zonizzazione acustica comunale espresso dal Responsabile dell'U.T.C./SUAP dell'Ufficio Tecnico Comunale con propria nota n° 5725 dell'11/07/2024 (<i>vedi Allegato 3</i>); <u>Si rilascia il Nulla Osta Acustico ai sensi della L. 26 ottobre 1995 n. 447,</u> nel rispetto della seguente prescrizione, in caso di variazione del ciclo produttivo e/o di qualsiasi attività prevista nello stabilimento <i>"imbottigliamento e vendita all'ingrosso GPL"</i> sito in Altavilla Irpina (AV) alla Località Bosco del Monaco, s.n.c. - fg 10 p.lla 348, occorrerà predisporre una nuova relazione acustica, corredata da idoneo monitoraggio fonometrico (perizia) ad attività in esercizio, a firma di tecnico abilitato, che dimostri che le emissioni rumorose dall'attività di che trattasi rientrano nei limiti previsti vigenti e rispettino la normativa vigente in materia di acustica nei termini del limite di emissione assoluto e differenziale presso il recettore più esposto. Tale verifica dovrà considerare la situazione più gravosa come riportato al punto 5 dell'Allegato B al Decreto 16 marzo 1998.
B)	Di definire quanto segue: La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, conferma la durata quindicennale del provvedimento conclusivo SUAP conseguente alla determina dirigenziale di adozione AUA n° 1840 del 06/09/2021 e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013. In particolare, considerato che il SUAP del Comune di Altavilla Irpina con Provvedimento Conclusivo n° 5670 del 23/09/2021 (<i>vedi Allegato 2</i>) rilasciava l'AUA a favore della ditta ALCAGAS S.r.l. sulla scorta di quanto adottato dalla Provincia di Avellino con determina n° 1840 del 06/09/2021 (<i>vedi Allegato 1</i>), pertanto, la scadenza quindicennale della presente AUA è confermata per il giorno 22/09/2036. Detta autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per l'inosservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ovvero per il mancato rispetto di tutte le norme in campo ambientale (con particolare riferimento al D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), urbanistico e paesaggistico. La gestione dell'impianto deve, inoltre, avvenire in conformità con la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di A.U.A. È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuova A.U.A., ovvero rinnovo o variante della presente autorizzazione, nel caso dovessero, in detto periodo, modificarsi le condizioni riportate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza ovvero nel presente provvedimento. Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della presente autorizzazione invia all'Autorità competente di cui al D.P.R. 59/2013, tramite il SUAP, un'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013.
C)	Di precisare ulteriormente, che: ➤ il presente atto sostituisce integralmente la determina di adozione dell'AUA n° 1840 del 06/09/2021 (<i>vedi Allegato 1</i>); ➤ la ditta ALCAGAS S.r.l. è obbligata a comunicare al Servizio Tutela Valorizzazione e Recupero Ambientale U.O. - A.U.A. della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro; ➤ il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal D.P.R. 59/2013 in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti; ➤ la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di rinnovo. ➤ ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 e succ. mod. e int., avverso la presente autorizzazione unica ambientale, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

	➤ per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; ➤ Le acque di dilavamento di seconda pioggia devono, comunque, rispettare le modalità e le prescrizioni stabilite dal D.lgs. 152/2006 e mantenersi nei limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto; ➤ <u>tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'insediamento di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;</u> ➤ in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare anche questa Provincia in caso di riscontrate anomalie; ➤ in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95; ➤ la ditta ALCAGAS S.r.l., in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche; ➤ la ditta ALCAGAS S.r.l. risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino; ➤ sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del DPR 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento; ➤ il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art.4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune di Altavilla Irpina, per il rilascio del titolo abilitativo alla Società nei modi e nelle forme previste dalla norma; ➤ il titolo abilitativo, di cui all'art.4 comma 7 del D.P.R. n° 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e come già specificato sopra, le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie. ➤ Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, deve verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché quanto disposto dall'art. 3 della Legge Regionale n. 59 del 29/12/2018; ➤ la Provincia di Avellino si riserva quanto previsto all'art.5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013; ➤ per ogni variazione e/o modifiche dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013; ➤ restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia
D)	Di disporre che il presente atto venga trasmesso solo via PEC: ➤ al SUAP competente per territorio per il rilascio e la notifica del provvedimento conclusivo del procedimento di A.U.A. di che trattasi. Lo stesso SUAP provvederà a richiedere e far apporre sul provvedimento la marca da bollo di € 16,00 trasmettendone copia anche a questo Servizio in uno all'avvenuta notifica del provvedimento nonché a pubblicare copia del presente atto per

	almeno 30 gg. all'albo pretorio Comunale ed a trasmettere il provvedimento conclusivo, in uno al presente provvedimento: ➤ all'U.T.C. del Comune di ALTAVILLA IRPINA; ➤ alla Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino; ➤ alla ditta ALCAGAS S.r.l.; <i>E p.c.</i> ➤ all'Ente Idrico Campano - Ambito Distrettuale "<i>Irpino</i>"; ➤ all'A.R.P.A.C. - Dipartimento Provinciale di Avellino.
E)	Di attestare: • ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento; • che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".
F)	Di dare atto che tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata al n° 816.1 dell'archivio del Servizio Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale di questo Ente.